



**COMITATO REGIONALE MARCHE**  
**COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE REGIONALE**  
**C. P. 273 - 60100 ANCONA**

- Alle Società interessate
- Ai Comitati Provinciali
- Alle Comm.ni Org.ve Gare Provinciali
- Alle Strutture Federali

Loro Sedi

Oggetto: **CAMPIONATO REGIONALE SERIE D FEMMINILE**

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Regionale Marche organizza, tramite la Commissione Organizzativa Gare Regionale, il Campionato di cui all'oggetto con le seguenti modalità:

**1) AFFILIAZIONI**

Si rimanda alla Guida Pratica per la stagione 2004/2005. La stessa è consultabile sul sito [www.federvolley.it](http://www.federvolley.it)

**2) PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI**

Si prega di fare riferimento alla Guida Pratica 2004/2005.

**3) OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE DI ATLETI/E GIOVANI NEI CAMPIONATI DI SERIE**

Nella stagione agonistica 2004/2005 non è previsto l'obbligo di partecipazione di atleti/e giovani nei campionati di Serie C e D.

Il Consiglio Regionale si riserva di comunicare entro il 30 settembre l'eventuale obbligatorietà per la stagione 2005/2006.

**4) RIFORMA DEL SISTEMA DEI RIPESCAGGI - ARTICOLI DEL REGOLAMENTO GARE: ART. 11 (REINTEGRAZIONE QUADRI) E ART. 41 (CLASSIFICA AVULSA)**

**In ottemperanza a quanto previsto dal punto 7 dell'articolo 11 del Regolamento Gare si comunica il nuovo sistema di ripescaggio nei Campionati Regionali di Serie D 2004/2005:**

- eventuali squadre di A1, A2, B1 e B2 che non si iscrivono al campionato e chiedono l'ammissione al campionato di Serie D;
- la prima squadra nella graduatoria delle retrocesse Serie D 2004/2005
- le eventuali squadre seconde classificate delle Prime Divisioni Provinciali 2004/2005;
- la seconda squadra nella graduatoria delle retrocesse Serie D 2004/2005;
- le eventuali squadre terze classificate delle Prime Divisioni Provinciali 2004/2005;
- la terza squadra nella graduatoria delle retrocesse Serie D 2004/2005;
- le eventuali squadre quarte classificate delle Prime Divisioni Provinciali 2004/2005;
- e così di seguito

**5) SISTEMA DI GIOCO (RALLY POINT SYSTEM)**

Di seguito si riporta brevemente lo sviluppo di tale sistema:

Per ogni azione viene assegnato un punto, sia che la vinca la squadra al servizio che quella in ricezione. In questo secondo caso, oltre a conquistare il punto, la squadra acquisisce anche il diritto a servire ruotando di una posizione in senso orario.

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5. Nei primi quattro set, vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno 2 punti. In caso di parità 24-24, il gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di vantaggio, senza limiti di punteggio (26/24, 27/25, .....).

A parità di set vinti, 2-2, il set decisivo (5°) è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno 2 punti, senza limiti di punteggio (16/14, 17/15, .....).

**6) SISTEMA DI PUNTEGGIO DI CLASSIFICA**

Regolamento Gare - Art. 39

Per le gare di tutti i campionati il punteggio di classifica viene calcolato assegnando:

- 3 punti per la vittoria per 3-0 e 3-1
- 2 punti per la vittoria per 3-2
- 1 punto per la sconfitta per 2-3
- 0 punti per la sconfitta per 1-3 e 0-3

Regolamento Gare - Art. 40

In caso che due o più squadre risultino a pari punti, la graduatoria viene stabilita in ordine prioritario:

- 1 - in base al maggior numero di gare vinte;



- 2 - in base al miglior quoziente set;
- 3 - in base al miglior quoziente punti;
- 4 - risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti .

#### NOTA

Nel caso di gare di campionati di categoria che si disputano con la formula dei 2 sets vinti su 3 la classifica, con il nuovo sistema, si applica nel seguente modo:

- 3 punti alla vittoria per 2-0
- 2 punti alla vittoria per 2-1
- 1 punto alla sconfitta per 1-2
- 0 punti alla sconfitta per 0-2
- 3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia

#### 7) LIBERO

È confermata l'applicazione della regola del "LIBERO" in tutti i campionati di qualsiasi serie e categoria (**tranne nei Campionati Under 13M/F, Under 14M/F, Under 15F e Under 16/M**).

#### 8) REGOLE DI GIOCO

Vale integralmente il testo delle "Regole di Gioco 2001/2004".

Il sistema dei **TEMPI DI RIPOSO TECNICI** viene applicato soltanto in tutte le gare dei campionati nazionali, con le modalità previste dalle Regole di Gioco **16.1** e **16.4.1**.

#### 9) MODALITÀ DI VERSAMENTO CONTRIBUTI GARA

Per ciascun incontro disputato sia in casa che fuori, ciascun sodalizio dovrà versare una tassa gara fissata • 59,00.

Le Società dovranno provare al primo arbitro l'avvenuto pagamento della tassa e qualora non si provveda ad espletare tale compito prima dell'inizio della partita il direttore di gara non potrà far disputare l'incontro.

Il versamento delle tasse gara dovrà essere effettuato esclusivamente sul **conto corrente postale n. 16034605 intestato a FIPAV Comitato Regionale Marche S. P. Cameranense - 60029 Varano di Ancona** secondo le seguenti modalità:

- primo versamento, da effettuarsi prima dell'inizio del campionato, **per le gare da disputare fino al 31.12.2004**;
- secondo versamento, da effettuarsi nei primi giorni di gennaio, per le gare dal **01.01.2005** al termine del campionato;
- terzo versamento per eventuali play off o fasi successive.

**LA RICEVUTA, IN ORIGINALE, DEL VERSAMENTO DEVE ESSERE ESIBITA AL PRIMO ARBITRO contestualmente alla presentazione dei documenti di gara (modulo omologazione campo, elenco atleti, ecc.); l'arbitro segnerà sul retro della ricevuta di versamento, nello spazio riservato alla causale, il numero e la data della gara per cui è stato designato;** in alternativa è possibile presentare una fotocopia della ricevuta autenticata dal CR o dai CP, ovviamente, nel caso di versamenti per più gare, la fotocopia presentata deve essere sempre la stessa fino ad esaurimento delle gare interessate.

Nel caso la società non abbia effettuato il versamento con il conto corrente postale, il dirigente della società potrà consegnare all'arbitro un assegno bancario intestato FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO C. R. MARCHE e per una cifra pari all'importo del contributo gara; in questo caso, in sede di omologa, il Giudice Unico Regionale sanzionerà la società con una multa pari al doppio del contributo gara.

#### 10) MODALITÀ DI VERSAMENTO TASSA RECLAMO

È abolito il versamento della tassa nelle mani dell'arbitro.

È fatto obbligo alla società proponente il reclamo di versare la prescritta tassa di • 78,00 a mezzo bollettino ccp 16034605 e di allegare la relativa attestazione in originale, a pena di inammissibilità, alla raccomandata che la stessa società deve inviare al Giudice Unico Regionale entro le ventiquattro ore del giorno feriale immediatamente successivo (art. 67 Reg. Giurisdizionale).

#### 11) MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE MULTE

Si applica l'Art. 58 Regolamento Giurisdizionale

Si precisa che è stata reintrodotta la riscossione coattiva per le Società che non provvedono a versare eventuali multe e contributi nei termini previsti dai vigenti regolamenti.

#### 12) ELENCO PARTECIPANTI ALLA GARA

È obbligatorio e dovrà essere consegnato da ciascuna Società all'arbitro almeno **30 minuti** prima dell'inizio dell'incontro **già firmato dal dirigente accompagnatore e dal capitano**; il direttore di gara provvederà poi ad inoltrarlo al G.U.R. unitamente a due copie del referto e al rapporto di gara (art. 21 R. Gare 1° cap.).



### 13) ATLETI

Possono partecipare ai campionati tutti gli atleti regolarmente tesserati per la stagione in corso secondo le norme per il tesseramento previste dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento e dalle Norme per il Tesseramento 2004/2005 e dagli Artt. 19 e 20 del Regolamento Gare. Inoltre le società devono presentare quanto previsto dagli Artt. 21 e 22 del Regolamento Gare.

In ogni gara ufficiale le società devono presentare agli arbitri l'elenco degli atleti partecipanti alla gara; le società sono invitate ad utilizzare il modulo apposito.

#### **Composizione squadre (Art. 21 del Regolamento Gare)**

Nelle fasi e finali a concentramento gli atleti da utilizzare da parte di ogni società partecipante possono essere al massimo 12 non variabili per tutta la durata della manifestazione.

#### **PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI**

- 1) Un giocatore che ha preso parte ad un campionato di serie superiore non può giocare in uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per la Coppa Italia A e B e la Coppa Marche che non sono considerati, a questo fine, campionati (ovviamente per la stessa società) e fatto salvo quanto previsto per le Serie A e B in riferimento ai trasferimenti di atleti già scesi in campo.
- 2) Tale limitazione non è prevista per gli/le atleti/e nati negli anni 1985 e successivi per i maschi e 1986 e successivi per le femmine, che disputino fino a dieci gare, anche non consecutive, nel corso dei Campionati di serie A1, A2, B1 e B2.
- 3) Il Consiglio Regionale ha inoltre stabilito che tale limitazione non sia applicata **per gli/le atleti/e nati negli anni 1987 e successivi per i maschi e 1988 e successivi per le femmine, che disputino fino a sei gare, anche non consecutive, nel corso dei Campionati di serie C e D.**
- 4) Per gli atleti trasferiti è vincolante, ai fini della partecipazione ai Campionati, la data del trasferimento stesso. Pertanto, un giocatore trasferito oltre il termine previsto per un determinato Campionato non può partecipare a quel Campionato né a quelli superiori.

### 14) TESSERAMENTO ATLETI

Ogni atleta deve essere in possesso di una tessera con validità annuale contenente: cognome e nome, data di nascita, numero di matricola assegnato e stagione sportiva; oltre che attestare l'appartenenza alla FIPAV, la tessera è valida ai fini della identificazione sportiva dell'atleta nell'ambito della gara.

**NON SONO VALIDE LE TESSERE RILASCIATE NELLE STAGIONI SPORTIVE PRECEDENTI.**

La partecipazione ad una gara senza tessera è ammessa esclusivamente in caso di smarrimento, furto, per motivata e documentata richiesta di duplicato o per ritardata omologa del tesseramento. In tale caso l'atleta può prendere parte agli incontri sub iudice alle seguenti condizioni:

1. dichiarazione a referto del capitano; se il capitano è minorenne la dichiarazione sarà effettuata dal dirigente accompagnatore o, in sua assenza, dall'allenatore;
2. riconoscimento dell'identità personale.

**Tale procedura non può protrarsi per più di tre gare consecutive, salvo apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio Tesseramento.**

La Società deve in ogni caso avviare immediatamente la procedura di richiesta del duplicato della/e tessera/e.

**In caso di falsa dichiarazione la Società e il dichiarante sono passibili di provvedimenti disciplinari.**

Resta confermata la prassi della convalida del cartellino: cioè l'arbitro della prima partita alla quale l'atleta partecipa effettivamente (cioè entra in campo) provvederà a barrare la casella corrispondente al campionato di appartenenza.

### 15) TRASFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO (PRESTITO) PER UN CAMPIONATO

**Per i soli atleti delle categorie giovanili nati/e negli anni 1985 (solo maschi) e 1986-87-88-89-90-91** è possibile partecipare con una società al campionato di serie e con un'altra a quello di categoria.

In base a questo istituto un atleta delle suddette categorie, in rispetto delle fasce di età degli stessi campionati, potrà:

- giocare con la società di prestito un solo campionato di categoria e con la propria società un campionato di serie e gli eventuali ALTRI campionati di categoria;
- giocare con la società di prestito un solo campionato di serie, purché di livello regionale o nazionale e con la propria società i campionati di categoria; il Consiglio Regionale ha deliberato che tale normativa sia estesa anche a livello provinciale.

La richiesta di trasferimento deve essere presentata, nei termini fissati per i trasferimenti, utilizzando il modulo L1, e riportando nell'apposito spazio l'indicazione del campionato di prestito.

#### **LIMITAZIONI:**

- Gli atleti non possono partecipare a più di una gara nella stessa giornata, fatti salvi i concentramenti stabiliti dalle Commissioni Gare Provinciali, Regionali e Nazionali. L'eventuale concomitanza di gare non è motivo di spostamento delle stesse;
- Alla fine del campionato a cui ha partecipato il prestito cessa automaticamente. Gli atleti che hanno beneficiato del prestito non



possono ricorrere all'istituto della giusta causa per trasferirsi alla società di prestito.

- Il prestito si deve intendere per un solo campionato, per cui se un atleta viene prestato ad altra società per partecipare con questa ad un campionato categoria, non potrà partecipare con la stessa a nessun altro campionato di categoria o di serie; così come se il trasferimento avviene per un campionato di serie l'atleta non può partecipare anche ad un campionato di categoria.
- Una società può concedere il prestito per il campionato anche ad atleti tesserati per la prima volta a titolo definitivo;
- Il prestito è ammesso solo tra società della stessa regione e **con il limite di 3 atleti ricevuti in prestito per un determinato campionato;**
- Per quanto non previsto dalla presente normativa, si applicano le norme previste dal R.A.T.

**La tessera dell'atleta rimane in possesso della società di appartenenza che rilascerà alla società di prestito una fotocopia della tessera autenticata dal presidente della società di appartenenza. Inoltre la società di provenienza deve rilasciare alla società di prestito copia dell'autorizzazione sanitaria alla pratica sportiva agonistica.**

## 16) RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE

Insieme alla tessera l'atleta deve esibire all'arbitro in originale un documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una *autocertificazione*.

### DOCUMENTI

I documenti possono essere con validità scaduta, ma muniti di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati i documenti di identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino.

Sulla base dell'art.34 del DPR 445/2000 si ricorda che è possibile richiedere la "legalizzazione di fotografie". Si riporta, per comodità, il testo dell'articolo:

*... "1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.*

*2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo."*

Dal punto di vista pratico la legalizzazione si effettua applicando la foto su di uno stampato (in genere fornito dall'amministrazione), legandola a questo con il timbro a secco apposto dall'amministrazione, e apponendo la dicitura "foto di ....." completata con i dati del soggetto: cognome e nome, luogo e data di nascita, indicazione della modalità di riconoscimento dell'interessato; infine cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue la legalizzazione e la sua firma.

Tale possibilità è consigliata soprattutto per gli atleti giovani per i quali non è ancora previsto il rilascio del documento di identità utilizzandolo così per tutta la stagione sportiva.

### AUTOCERTIFICAZIONE

In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l'identità può essere accertata con una autocertificazione in carta semplice sul quale dovrà essere apposta una fotografia dell'atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di nascita. L'atleta o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà firmare la fotografia ed attestare la rispondenza della foto stessa con l'intestatario del certificato. In alternativa l'autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento di identità rilasciato dalle autorità competenti.

L'autocertificazione viene ritirata dall'arbitro e inviata unitamente agli atti della gara all'organo proposto all'omologa.

### RICONOSCIMENTO DIRETTO

E' permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l'arbitro riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della squadra.

**Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per gli altri partecipanti alle gare (allenatori e dirigenti).**

**In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali federali.**

## 17) DECORRENZA PROVVEDIMENTI GIUDICE UNICO REGIONALE

Il Giudice Unico Regionale provvede all'omologa delle gare e all'adozione dei provvedimenti disciplinari relativi, di norma, ogni martedì successivo alla giornata fissata in calendario. Il Comunicato Ufficiale viene pertanto Affisso all'Albo, di norma, il mercoledì. Pertanto per assumere informazioni sui provvedimenti disciplinari si può telefonare dopo la riunione oppure il giorno successivo dopo le ore 18.00. La Segreteria del GUR provvederà a comunicare i dispositivi delle sentenze. Si prega di telefonare al numero 0712901016.

**Gli effetti delle decisioni decorrono dal giorno successivo a quello della loro affissione all'Albo dell'Organo che le emette (art. 27 R. Giur.).**

Il dispositivo delle sentenze sarà comunicato agli interessati con telegramma o altro mezzo idoneo (art. 26 R. Giur. 2° cap.) e verrà data notizia mediante comunicato stampa. Si fa presente che sarà spedito il fax solamente in caso di squalifiche ad atleti, allenatori



e dirigenti, gare a porte chiuse, aperture di procedimenti disciplinari e relative decisioni, sospensioni di omologa. In ogni caso si precisa che le decisioni di merito hanno comunque piena efficacia con le relative conseguenze e che la mancata ricezione del telegramma o del fax non costituisce motivo di mancata applicazione delle sentenze. Pertanto è dovere delle Società adoperarsi per conoscere se sono stati adottati provvedimenti nei loro confronti.

#### 18) ASCIUGATURA DEL TERRENO DI GIOCO

Tale norma non viene applicata in nessuno dei campionati regionali, provinciali e di categoria. È opportuno comunque che i sodalizi provvedano a garantire il servizio minimo essenziale.

#### 19) INDUMENTI DI GIOCO (R.d.G. e casistica Cap. II Reg. 4 art. 4.3)

L'equipaggiamento degli atleti/e è composto da una maglietta e da un pantaloncino, che possono essere uniti anche in un unico indumento.

Il giocatore che svolge la funzione del "LIBERO" dovrà indossare una maglia di colore contrastante con quella dei compagni di squadra; la maglia potrà portare una scritta pubblicitaria diversa da quella contenuta nelle altre maglie della squadra.

Non è obbligatorio il posizionamento del numero anteriore al centro della maglia.

È autorizzata la numerazione delle maglie degli atleti nei campionati regionali, provinciali e di categoria dall'1 al 99.

Per le altre disposizioni vale quanto previsto dalla regola 5 R.d.G.

#### 20) UTILIZZAZIONE DEI TRE PALLONI (R.d.G. e casistica Cap. I Reg. 3 art. 3.3)

Tale norma non viene applicata in alcuno dei campionati regionali, provinciali e di categoria.

#### 21) PALLONI DI GARA (R.d.G. e casistica Cap. I Reg. 3 artt. 3.1 e 3.2)

##### Articolo 31 del Regolamento Gare

Tutti gli incontri ufficiali si devono disputare esclusivamente con palloni colorati delle sole marche iscritte all'Albo Fornitori della FIPAV.

#### 22) SERVIZIO D'ORDINE - INGRESSO AI CAMPI DI GIOCO E DOVERI DI OSPITALITÀ

##### Artt. 16, 17 e 18 del Regolamento Gare

Le Società non sono più tenute ad esibire la Richiesta di Forza Pubblica agli Arbitri prima della gara.

Si consiglia ai Sodalizi di effettuare sempre la richiesta di Forza Pubblica.

#### 23) ORARIO DI GIOCO

Nei campionati regionali e provinciali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso della gara successiva gli arbitri dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento, compreso il protocollo di gara.

#### 24) OMOLOGAZIONI CAMPO

È obbligatorio presentare il verbale di omologa del campo prima dell'inizio della gara al primo arbitro (art. 14 R. Gare 5° cap. e 12° cap.). In mancanza di tale verbale il direttore di gara è l'unico giudice insindacabile dell'agibilità del campo prima e durante l'incontro (art. 14 R. Gare 9°, 12° e 13° cap.).

Gli arbitri sono tenuti al controllo per accertare eventuali variazioni al campo rispetto all'omologa, con particolare attenzione al rapporto zona di rispetto/spettatori (art. 14 R. Gare 13° cap.).

Si ricorda alle società che i campi di gara dovranno essere obbligatoriamente in regola con i requisiti e le misure previste dalle Regole di gioco (compresa la zona di rispetto transennata in cui non dovrà essere ammesso il pubblico) sia per il terreno di gioco che per le attrezzature. **Le società dovranno inoltre mettere a disposizione del direttore di gara idoneo spogliatoio fornito di chiave, sedie, tavolino e quanto altro sia necessario all'espletamento delle formalità iniziali e finali.**

Il contributo di • 52,00, relativo ai diritti di segreteria per l'omologazione dei campi di gara, dove si disputano gare dei campionati regionali, **deve essere versato al Comitato Regionale che** provvede anche all'omologa ed alla vidimazione annuale dei verbali. **I Comitati Provinciali possono rilasciare omologhe per i soli campionati provinciali.** L'omologazione effettuata dal C.R. è valida anche per i campionati provinciali e sono ovviamente valide le omologhe effettuate dalla Commissione Nazionale Impianti o dalle Leghe Nazionali.

**IN OGNI CASO DEVE ESSERCI LA VIDIMAZIONE PER LA PRESENTE STAGIONE AGONISTICA.**

Gli affiliati che non siano in grado di presentare il verbale di omologa saranno puniti con la multa (art. 14 R. Gare 14° cap.).

#### 25) TESSERAMENTO - VINCOLO - INCOMPATIBILITÀ PER GLI ALLENATORI

Per svolgere attività con le società, gli allenatori, oltre al tesseramento individuale, devono essere tesserati direttamente dalle società.



**DALLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004, PER SVOLGERE IL RUOLO DI PRIMO ALLENATORE NELLE SERIE "C" E "D" È NECESSARIA LA QUALIFICA MINIMA DI 2° GRADO.**

Le società devono inviare l'apposito modulo di segnalazione (Mod. P) dell'allenatore utilizzato, e l'attestazione originale del versamento sul ccp 598011 (causale 14) (in mancanza di tale parte va allegata copia della ricevuta) di € 52,00 (serie C e D).

**Le quote si riferiscono ad ogni allenatore tesserato, e il versamento è a carico della società.**

Le società hanno l'obbligo di inviare il modulo P all'Ufficio Tesseramento Tecnici entro la data di inizio del campionato e una copia deve essere inviata anche al competente Comitato.

**IMPORTANTE:** Le società devono presentare all'arbitro per l'iscrizione a referto, unitamente al tesserino individuale dell'allenatore, la ricevuta del versamento riportante sul retro nome e matricola dell'allenatore.

Se l'allenatore viene espulso o squalificato durante la gara o si assenta per qualsiasi motivo e il vice allenatore non possiede la qualifica prevista, a quest'ultimo viene data la possibilità di rimanere in panchina senza sostituire l'allenatore.

Se una società partecipante ai campionati regionali non comunica il vincolo tramite il modulo P e partecipa alla gara di campionato iscrivendo a referto uno o due allenatori, questi sono vincolati d'ufficio alla società. L'arbitro segnalerà tale mancanza sul rapporto di gara e la società incorrerà in una sanzione amministrativa pari al doppio della tassa di vincolo per ogni allenatore.

Non è ammessa l'assenza dell'allenatore in panchina. A partire dalla prima assenza la società verrà sanzionata con un richiamo; dalla quarta assenza verrà applicata una multa pari alla tassa di vincolo.

È possibile lo scioglimento del vincolo con una società previa comunicazione scritta di consenso sia della società che dell'allenatore inviata per raccomandata al Settore Allenatori. Lo scioglimento, però, non potrà essere effettuato per più di 2 volte nel corso della stagione sportiva e i nuovi vincoli potranno avvenire solo con società diverse dalle precedenti.

**26) OBBLIGATORietà DELLA PRESENZA DELL'ALLENATORE IN PANCHINA**

Nei campionati regionali e provinciali le società sono tenute all'obbligo di iscrizione al referto di almeno un allenatore.

Se la società non è in regola con il pagamento del tesseramento societario dell'allenatore, l'arbitro segnalerà l'inadempienza sul rapporto di gara e la società incorrerà in una sanzione amministrativa pari al doppio della tassa di tesseramento societario dell'allenatore.

**27) DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO**

Si ricorda che la Società ospitante **dovrà** mettere a disposizione del direttore di gara un Dirigente "adetto all'arbitro". Tale dirigente dovrà essere regolarmente tesserato, dovrà essere iscritto nell'elenco atleti ed effettuerà il riconoscimento prima dell'inizio della gara. Il Dirigente addetto all'arbitro e il Dirigente accompagnatore **non** possono essere la stessa persona. Inoltre l'adetto all'arbitro **non** può sedere in panchina.

Il dirigente addetto all'arbitro deve:

- accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra;
- mettersi a disposizione degli stessi per un controllo preliminare delle attrezzature del campo di gioco che prevede il controllo del verbale di omologazione del campo, la misurazione dell'altezza della rete e la verifica della presenza delle attrezzature complementari di supporto;
- posizionarsi, durante la gara, in punto del campo dove possa essere facilmente reperibile ed altrettanto facilmente possa intervenire a richiesta degli arbitri;
- accompagnare, a fine gara, gli arbitri presso il loro spogliatoio, restando a loro disposizione fino a che non lasciano la palestra, cercando di aiutarli nelle loro necessità.

**28) REFERTO DI GARA**

**Art. 37 del Regolamento Gare**

Si dovrà utilizzare il Referto di Gara aggiornato con il nuovo sistema di gioco (Rally Point System) e con i quadri per il controllo dei movimenti del Libero per ogni set.

**29) SERVIZIO TELEFONICO DI COMUNICAZIONE DEI RISULTATI**

Seguiranno opportune comunicazioni al riguardo a cui i sodalizi dovranno attenersi scrupolosamente.

**30) SPOSTAMENTI DI DATA, ORARIO E CAMPO DI GIOCO**

La C.O.G.R. si riserva di concederli solo per i casi assolutamente eccezionali e per cause di forza maggiore.

Le richieste dovranno comunque essere documentate e presentate nei termini e modi previsti dal Regolamento Gare art. 15, 25 e 26. Si ricorda che non è sufficiente l'accordo tra le società per rendere esecutivo uno spostamento; la C.O.G.R. potrà infatti non concederlo



ove non ravvisasse gli estremi oppure lo ritenesse dannoso al regolare svolgimento del campionato.

**Non saranno accettate richieste per via telefonica e quelle pervenute senza i contributi previsti.**

Si precisa che il termine relativo ai cinque giorni precedenti la data di effettuazione della gara si riferisce non alla data di spedizione della richiesta ma a quella di ricevimento da parte della C.O.G.R. Inoltre si ricorda che per documentazione dev'essere intendersi non già la generica indicazione di "indisponibilità del campo" o altre motivazioni del genere, ma una probante certificazione dei motivi determinanti la richiesta di spostamento.

La C.O.G.R. non prenderà in considerazione richieste prive della **regolare documentazione**, del **previsto contributo** e dell'**accordo scritto dell'altra società**. Per cui si **obbliga** che la corrispondenza inoltrata alla C.O.G.R. per spostamenti di qualsiasi genere venga spedita per conoscenza al **Sodalizio cointeressato**. Successivamente e sempre prima dei **cinque giorni previsti** il sodalizio cointeressato **dovrà confermare o meno tale richiesta**, scrivendo alla C.O.G.R. e sempre per conoscenza all'altra società. Per le sole richieste di cambio di campo, fermo restando il giorno e l'orario, non è necessario l'accordo dell'altro sodalizio.

**Non saranno accettate richieste di inversione di campo e le gare dovranno essere anticipate; IN OGNI CASO NON SARANNO CONCESSI POSTICIPI DELLE GARE NELLE ULTIME QUATTRO GIORNATE DI CAMPIONATO.**

Si precisa che potranno essere concessi spostamenti d'ufficio, **purché ci sia effettiva concomitanza di giorno**, nei seguenti casi: campo occupato per elezioni politico-amministrative o referendarie, Piano Altezza, convocazioni di atleti in Squadre Nazionali, finali giovanili.

Si consiglia alle Società di comunicare eventuali problematiche prima della stesura dei calendari.

### 31) CAMPIONATI DI CATEGORIA

Per la corrente stagione agonistica il Consiglio Regionale ha stabilito per le società che disputano i campionati regionali maschili l'obbligo di partecipazione a **due Campionati di Categoria** a scelta tra Under 19, Under 17, Under 15, Under 14 e Under 13. Per le società che disputano più campionati di diverse serie nell'ambito dello stesso settore, l'obbligatorietà di partecipazione ai campionati di categoria viene assolta in base a quanto previsto per il campionato maggiore a cui partecipano.

La mancata partecipazione comporta la multa • 500,00.

Il Consiglio Federale, rilevata la peculiarità e la specificità dell'attività svolta, ha deliberato di esonerare dall'obbligo di partecipazione a detti campionati i Cus e i Gruppi Sportivi delle Forze Armate affiliati alla FIPAV.

### 32) SEGNAPUNTI FEDERALE

Il segnapunti Federale è un tesserato FIPAV, regolarmente tesserato, che esplica la funzione di segnapunti in tutte le gare dei Campionati e tornei FIPAV, tranne in quelle dei Campionati di Serie A.

La società deve obbligatoriamente designare un segnapunti federale per ogni gara dei campionati o tornei sopra riportati che disputa come "squadra ospitante".

Se non può disporre dei propri, può utilizzare segnapunti federali tesserati con altri società.

In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la società ospitante sarà multata con una ammenda pari a tre volte la tassa gara prevista per la gara stessa.

Trattandosi di un tesserato FIPAV facente capo ad una società affiliata, il Segnapunti Federale risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società.

### 33) MANCATA ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO

Fermo restando quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento Gare per i campionati regionali e provinciali, il Consiglio Federale ha stabilito una regolamentazione, per i campionati dalla serie A1 fino alla serie C, per le società che, entro il termine di iscrizione, rinunciano a disputare il campionato a cui hanno diritto. Tale regolamentazione è consultabile nella Guida Pratica 2004/2005.

### 34) CESSIONE DEL DIRITTO

1. **CAMPIONATI CONSECUTIVI:** ovvero per le società che a seguito del meccanismo di promozione o retrocessione abbiano due squadre in campionati consecutivi (dalla serie A1 fino alla D, secondo quanto previsto dal Reg.Gare). Se una società, quindi a seguito di tale meccanismo, alla fine del campionato abbia due squadre in due serie successive dei campionati di A1-A2-B1-B2-C-D, deve optare per uno dei due all'atto dell'iscrizione al campionato dell'anno successivo oppure cedere uno dei due diritti sportivi secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 2 R.A.T., prima della iscrizione al campionato prescelto.

Ma se sempre per il meccanismo di promozione o retrocessione una società viene ad avere due squadre nello stesso campionato, non può cederne una. Ad ogni società, infatti, è attribuito un solo diritto per ciascun campionato: la cessione di una squadra, perciò, significherebbe cessione anche del diritto a quel campionato, per cui la società non avrebbe più possibilità di partecipazione.

#### 2. **CAMPIONATI DI SERIE C e D M. e F.**

È possibile la cessione del solo diritto al campionato tra società all'interno della stessa regione. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- l'attestazione dell'avvenuta affiliazione per l'anno 2004/2005 dei due associati;



- delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso alla cessione e all'acquisizione del diritto;
- tutta la documentazione dovrà essere presentata al Comitato Regionale che, integrandola con il proprio parere motivato, provvederà ad inviarla all'Ufficio Tesseramento entro il 10 settembre 2004;

Gli atleti, vincolati con l'associato cedente ed interessati al campionato ceduto, salvo accordo diretto o nulla osta, possono richiedere alla Commissione Tesseramento Atleti lo scioglimento coattivo del vincolo, da attivarsi entro il 30 ottobre 2004, secondo le procedure previste nel Regolamento Giurisdizionale (Art. 77 e seguenti) e dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

### 35) SCAMBIO DI DIRITTI SPORTIVI

La procedura di scambio dei diritti sportivi è stata abolita.

Pertanto si dovrà procedere secondo le norme per la cessione dei diritti.

Se nella cessione dei diritti risulta coinvolta una società di serie B la documentazione dovrà pervenire inderogabilmente alla FIPAV Roma dall'01 al 07 luglio 2004.

### 36) RITIRO DAL CAMPIONATO

Fermo restando l'art. 10 del Regolamento Gare, si riporta l'art. 12 dello stesso regolamento:

1. Il ritiro dal campionato fa perdere la quota d'iscrizione, il deposito cauzionale e comporta una sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito dalle circolari di indizione dei campionati.
2. Inoltre, l'affiliato che si ritira durante il campionato viene escluso da detto campionato e retrocesso al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nell'anno sportivo successivo.
3. L'affiliato che si ritira in una fase successiva al girone di ritorno di un campionato (play off) viene classificato all'ultimo posto della fase cui stava partecipando, tranne per i campionati di serie A1 e A2, ove l'affiliato che si ritira viene escluso dai play off o Coppa Italia e retrocesso al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nell'anno sportivo successivo.

**PERTANTO**

Un sodalizio che rinuncia ad un campionato dopo essersi iscritto, tranne nel caso che una società acquisisca per assorbimento un campionato immediatamente superiore o inferiore e quindi deve rinunciare al campionato cui aveva diritto, e comunque prima dell'inizio del campionato, retrocede al campionato provinciale di libera iscrizione che potrà disputare nell'anno successivo ed incorre nelle seguenti sanzioni:

- perdita della tassa di iscrizione e diritti di segreteria;
- multa di • 600,00 - serie C
- multa di • 300,00 - serie D
- erogazione di eventuali provvedimenti disciplinari secondo i vigenti regolamenti.

Un sodalizio che si ritira o viene escluso per aver rinunciato a due gare entro la fine del girone di ritorno, retrocede al campionato provinciale di libera iscrizione che potrà disputare nell'anno successivo ed incorre nelle seguenti sanzioni:

- perdita della tassa di iscrizione e diritti di segreteria;
- multa di • 900,00 - serie C
- multa di • 600,00 - serie D
- erogazione di eventuali provvedimenti disciplinari secondo i vigenti regolamenti.

### 37) RINUNCE A GARE DI CAMPIONATO

Si riporta l'art. 13 del Regolamento Gare:

1. L'affiliato che rinuncia a giocare un incontro di campionato, subisce la perdita della partita e la penalizzazione di tre punti in classifica ed una sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito dalle circolari di indizione dei campionati.
2. Alla prima rinuncia, inoltre, sarà incamerato un terzo della cauzione se la rinuncia stessa è preannunciata; la metà mancando il preavviso.
3. Alla seconda rinuncia l'affiliato verrà escluso dal campionato e verrà incamerato integralmente il deposito cauzionale.
4. Qualora, durante lo svolgimento del campionato un affiliato rinunci per due volte o si ritiri o, per qualsiasi altro motivo, sia escluso dal campionato stesso, ai fini della classifica ufficiale non si terrà alcun conto dei risultati conseguiti dall'affiliato in difetto.
5. L'affiliato escluso non figurerà nella classifica finale e retrocederà, secondo le norme del precedente articolo 12, al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nell'anno sportivo successivo.
6. L'affiliato che rinuncia per la seconda volta in una fase successiva al girone di ritorno di un campionato (play off) viene classificato all'ultimo posto della fase cui stava partecipando, tranne per i campionati di serie A1 e A2, ove all'affiliato che rinuncia per la seconda



volta nei play off o nella Coppa Italia sarà escluso e retrocesso al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nell'anno sportivo successivo. Ai fini della classifica non sarà considerato alcun risultato conseguito dall'affiliato in difetto in quella fase, tranne che si tratti di una fase ad eliminazione diretta.

7. La mancata partecipazione a qualsiasi fase successiva a quella provinciale dei campionati di categoria comporta l'esclusione dalla manifestazione stessa oltre ad una sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito dalle circolari di indizione dei campionati.

**PERTANTO**

Nel caso di rinunce a gare di campionato, oltre alla perdita della partita e ai tre punti di penalizzazione, come previsto dai regolamenti, vengono sanzionate le seguenti multe:

- Serie C (non preannunciata) • 300,00
- Serie C (preannunciata) • 150,00
- Serie D (non preannunciata) • 200,00
- Serie D (preannunciata) • 100,00

In caso di seconda rinuncia che prevede l'esclusione dal campionato, viene comunque sanzionata una multa oltre a quella prevista per l'esclusione.

**38) SQUADRE PARTECIPANTI E FORMULA DI SVOLGIMENTO**

16023027030 06013017020027 04011015018 08015019022029

12019023026 05019 02006009016

500, 600, 700, 800, 900; 500, 600, 700, 800, 900; 500, 600, 700, 800, 900.

12019023026 05019 02006009016

10

20 30 10 20 24 01 04/05/06 07 14 21 02 02 07

400 50 3000300, 3000300, 3000300; 23030 07 7 9

**39) GIORNI ED ORARI DI GIOCO**

Tutti gli incontri dovranno disputarsi, possibilmente, **il sabato alle ore 17.30 o 21.15 oppure la domenica alle ore 10.30**; saranno disputati anche alcuni incontri infrasettimanali e pertanto le Società **dovranno** indicare il giorno (ad eccezione del lunedì e del venerdì) e l'orario prescelto, tenendo presente che non saranno accettati orari antecedenti le ore **20.00** e posteriori alle **21.15**; si ricorda inoltre che nelle sedi viciniori a Società che disputano campionati di Serie A non può esserci concomitanza d'orario.

**40) RECUPERI O RIPETIZIONI DELLE GARE**

Alle Società è fatto **obbligo** di disputare i recuperi o le ripetizioni delle gare in **giorni infrasettimanali**; a tal fine, ciascun sodalizio dovrà indicare nel modulo d'iscrizione il giorno in cui il proprio campo sarà disponibile. In caso di omessa indicazione le gare in parola verranno fissate d'autorità dalla COGR nel giorno infrasettimanale (indicato nel modulo d'iscrizione dal Sodalizio ospitante) immediatamente successivo alla data di affissione del provvedimento con cui viene deliberato il recupero della gara. La presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame avverso la decisione suddetta non ha effetto sospensivo. Su accordo dei sodalizi, salva l'autorizzazione della COGR, **la data potrà essere unicamente anticipata**. Ogni richiesta dovrà pervenire alla COGR come da normativa.



#### 41) CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE - GARE - DIRITTI DI SEGRETERIA

I contributi per il campionato di Serie C sono determinati nella misura seguente:

Iscrizione	• 130,00
Diritti di Segreteria	• 150,00
Tassa gara	• 59,00
Omologazione campo	• 52,00
Tassa per spostamenti	• 42,00
Cauzione	il C.R. ha deciso di non applicarla

Tali somme dovranno essere **esclusivamente versate** sul conto corrente postale n. 16034605 intestato a FIPAV Comitato Regionale Marche S. P. Cameranense - 60029 Varano di Ancona.

**Il versamento dei previsti contributi di iscrizione e diritti di segreteria dovranno essere documentati mediante ricevuta da allegarsi al modulo d'iscrizione al Campionato.**

#### 42) ESTRATTO CONTO STAGIONE 2003/2004

Le Società che hanno pendenze non pagate per la stagione 2003/2004 dovranno saldare quanto dovuto con versamento su ccp N° 16034605 allegando copia della ricevuta al modulo d'iscrizione pena la non accettazione dell'iscrizione al campionato con conseguente esclusione dallo stesso.

#### 43) PRESENTAZIONE DEI MODULI D'ISCRIZIONE

**I MODULI D'ISCRIZIONE E LE RICEVUTE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI D'ISCRIZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL GIORNO 20 LUGLIO 2004.**

Trascorso tale termine le Società avranno a disposizione per formalizzare l'iscrizione ulteriori cinque giorni versando una penale pari al 50% della tassa d'iscrizione. Le società non risultate iscritte saranno automaticamente escluse dal campionato previa comunicazione diretta della COGR. Per l'iscrizione **non** farà fede il timbro postale.

Ancona 25.06.2004

COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE REGIONALE  
Il Commissario Titolare  
Stefano Ercoletti